UNIVERSITÀ DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 865 DEL 28 MAGGIO 2021 E N. 968 DEL 27 MAGGIO 2022

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 865 DEL 28 MAGGIO 2021 E N. 968 DEL 27 MAGGIO 2022

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità 3

Art. 2 – Individuazione delle posizioni oggetto della stabilizzazione relative all'anno 2021 4

Art. 3 – Individuazione delle posizioni oggetto della stabilizzazione relative all'anno 2022 4

Art. 4 – Personale interessato alla procedura 5

Art. 5 – Procedura di valutazione dell'idoneità alla stabilizzazione 6

Art. 6 – Contratto di assunzione 7

Art. 7 – Validità graduatorie 7

Art. 8 – Disposizione finale 7

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità per la stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo non dirigenziale, in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. È finalizzato alla copertura delle posizioni che abbiano assunto carattere stabile e permanente all'interno della struttura tecnico gestionale dell'Università, secondo quanto specificato nei successivi articoli 2 e 3.
2. Il presente regolamento implementa quanto previsto dalla Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige contenuta nel D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 142, recante delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia autonoma di Trento in materia di Università degli Studi, dal Patto di stabilità 2021 con la Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 865 del 28 maggio 2021 e dal Patto di stabilità 2022 con la Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 968 del 27 maggio 2022, al fine di consentire l'adeguamento della dotazione organica del personale alle effettive esigenze dell'Ateneo.
3. Trattandosi di assunzioni riservate, non si dà luogo al previo esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, né alle procedure di mobilità intercompartimentale di cui all'art. 57 del CCNL comparto Università.
4. In virtù di quanto previsto dal citato Patto di stabilità 2021 con la Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 865 del 28 maggio 2021, le stabilizzazioni di personale relative all'anno 2021 effettuate ai sensi del presente regolamento non sono soggette al vincolo sul turnover previsto dal punto b. del medesimo Patto.
5. In virtù di quanto previsto dal citato patto di stabilità 2022 con la Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 968 del 27 maggio 2022, le stabilizzazioni di personale relative all'anno 2022 effettuate ai sensi del presente regolamento sono soggette esclusivamente al vincolo previsto al punto c. del medesimo Patto e sono comunque effettuate nel rispetto della riduzione del contingente complessivo del personale tecnico amministrativo a tempo determinato di cui al punto b. del medesimo Patto.

Art. 2 – Individuazione delle posizioni oggetto della stabilizzazione relative all'anno 2021

1. Costituiscono oggetto di stabilizzazione le posizioni, nel numero massimo di 1 unità, relative a progetti di ricerca e di miglioramento dei servizi che, in relazione ai programmi strategici di sviluppo dell'Ateneo ed in coerenza con la programmazione degli organici approvata dal C.d.A., siano caratterizzate da stabilità e continuità all'interno delle strutture tecnico gestionali, come attestato dai Responsabili delle stesse, e risultino ricoperte da personale con contratto a tempo determinato da almeno un triennio alla data di approvazione dell'intesa per il concorso dell'Università agli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno 2021.
2. Entro il numero massimo di 1 unità, possono essere oggetto di stabilizzazione le posizioni attivate su convenzioni con finanziamento almeno pari a 10 anni da parte di soggetti pubblici diversi dalla Provincia autonoma di Trento o privati, i cui titolari risultino in servizio presso l'Ateneo con contratto di lavoro a termine alla data di approvazione dell'intesa per il concorso dell'Università agli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno 2021.
3. L'elenco delle posizioni da stabilizzare, con indicazione delle relative categorie di inquadramento, è approvato con provvedimento del Direttore Generale a conclusione del processo di mappatura delle stesse, effettuato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 3 – Individuazione delle posizioni oggetto della stabilizzazione relative all'anno 2022

1. Costituiscono oggetto di stabilizzazione le posizioni, relative a progetti di ricerca e di miglioramento dei servizi che, in relazione ai programmi strategici di sviluppo dell'Ateneo ed in coerenza con la programmazione degli organici approvata dal C.d.A., siano caratterizzate da stabilità e continuità all'interno delle strutture tecnico gestionali, come attestato dai Responsabili delle stesse, e risultino ricoperte da personale con contratto a tempo determinato da almeno un triennio alla data di approvazione dell'intesa per il concorso dell'Università agli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno 2022.
2. Possono altresì essere oggetto di stabilizzazione le posizioni attivate su convenzioni con finanziamento almeno pari a 10 anni da parte di soggetti pubblici diversi dalla Provincia autonoma di Trento o privati, i cui

titolari risultino in servizio presso l'Ateneo con contratto di lavoro a termine alla data di approvazione dell'intesa per il concorso dell'Università agli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno 2022.

3. L'elenco delle posizioni da stabilizzare, nel limite massimo di 2 unità di personale, con indicazione delle relative categorie di inquadramento, è approvato con provvedimento del Direttore Generale a conclusione del processo di mappatura delle stesse, effettuato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 4 – Personale interessato alla procedura

1. Può partecipare alla procedura di stabilizzazione prevista dal presente regolamento il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso l'Ateneo e che abbia maturato, alle dipendenze dell'Ateneo stesso, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi. Al fine del conteggio della predetta anzianità, vengono computati i periodi di eventuale assenza retribuita a qualsiasi titolo. La durata del rapporto di lavoro part-time viene conteggiata per intero.
   Il predetto requisito di anzianità triennale di servizio dovrà essere posseduto alla data:
   - del 31 maggio 2021, relativamente alle posizioni oggetto della stabilizzazione relative all'anno 2021;
   - del 31 maggio 2022, relativamente alle posizioni oggetto della stabilizzazione relative all'anno 2022.
2. È escluso dalla stabilizzazione il personale assunto a tempo determinato che negli ultimi tre anni sia stato sottoposto a procedimento disciplinare a seguito del quale sia stata irrogata una sanzione più grave del rimprovero verbale. È altresì escluso dalla stabilizzazione il personale nei cui confronti sia stato espresso, ai sensi del successivo art. 5, un giudizio negativo, motivato, da parte del Responsabile della struttura di afferenza.
3. Non si dà luogo alla procedura di valutazione dell'idoneità di cui al successivo articolo 5 nel caso in cui la posizione da stabilizzare, individuata ai sensi degli articoli 2 e 3, sia ricoperta da un dipendente in possesso dei requisiti di anzianità di servizio di cui al presente regolamento, il quale risulti utilmente collocato in una graduatoria di un concorso pubblico per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, per la medesima categoria ed area funzionale previste per la posizione oggetto di stabilizzazione. In tal caso, si procede alla stabilizzazione attraverso l'assunzione del soggetto idoneo a

tempo indeterminato, a condizione che la valutazione, da acquisire d'ufficio, di cui al comma 3 del successivo art. 5, risulti positiva.

4. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti di stabilizzazione di cui al precedente comma 1, effettuate nel corso del 2022 per la copertura di posizioni aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 2 alla data di assunzione a tempo indeterminato, non sono soggette al vincolo sul turnover previsto dal punto b. del Patto di Stabilità citato all'art. 1, c. 4, alla stregua delle stabilizzazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento

Art. 5 – Procedura di valutazione dell'idoneità alla stabilizzazione

1. La stabilizzazione del personale nelle posizioni individuate ai sensi degli articoli 2 e 3 avviene previo espletamento della procedura di valutazione disciplinata dal presente articolo. L'inizio della procedura di valutazione è reso pubblico mediante avviso sul portale di Ateneo, ove verranno descritte le posizioni oggetto di stabilizzazione.
2. Il dipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento può presentare istanza di partecipazione per la stabilizzazione su una sola delle posizioni individuate rispettivamente ai sensi degli articoli 2 e 3, corrispondente alla medesima categoria ed area funzionale (o di categoria inferiore, ferma restando l'area) nelle quali è stato maturato il requisito di anzianità (per categoria di maturazione del requisito si intende quella di inquadramento prevalente nell'ambito dell'ultimo quinquennio di rapporti di lavoro a tempo determinato con l'Ateneo).
3. Costituisce causa di esclusione dalla procedura di stabilizzazione l'aver conseguito una valutazione negativa da parte del responsabile della struttura di afferenza durante uno o più anni nel triennio precedente. La documentazione relativa alla valutazione sarà acquisita d'ufficio nei confronti di tutti i dipendenti che presenteranno domanda di stabilizzazione.
4. La valutazione di idoneità verrà effettuata da apposite Commissioni composte da due dipendenti dell'Università, di categoria non inferiore alla categoria EP, e un Dirigente con la funzione di Presidente. La valutazione ha ad oggetto i titoli presentati dai candidati, nonché le competenze e le caratteristiche attitudinali possedute in riferimento alla posizione da ricoprire, da accertarsi mediante successivo colloquio

che potrà essere eventualmente effettuato anche in modalità da remoto, coerentemente alle disposizioni vigenti.

5. Il punteggio a disposizione della commissione giudicatrice è pari a 60 punti, di cui 30 riservati ai titoli e 30 al colloquio. Il candidato è considerato idoneo qualora consegua un punteggio minimo di 21 punti nel colloquio; il punteggio riferito ai titoli verrà sommato a quello del colloquio per la formazione della graduatoria finale di merito.
6. Nel caso in cui più candidati risultino idonei a ricoprire la medesima posizione oggetto di stabilizzazione, si procederà in ordine di graduatoria. A parità di punteggio, ha diritto di precedenza il dipendente con maggiore anzianità di servizio a tempo determinato presso l'Università di Trento.

Art. 6 – Contratto di assunzione

1. Il personale vincitore della procedura sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non soggetto a periodo di prova.

Art. 7 – Validità graduatorie

1. Le graduatorie degli idonei alla stabilizzazione, compilate attraverso la procedura di cui al presente Regolamento, conservano validità sino alla copertura di tutte le posizioni individuate ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 8 – Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.